

Obbligazioni pecuniarie – Cass. n. 34944/2021

Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni pecuniarie - Nozione - Conseguenze - Luogo dell'adempimento - Individuazione.

Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.

Core di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1277

Corte

Cassazione

34944

2021